

Straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria – Ragione di salute – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3681 del 07/02/2019

 foroeuropeo.it/aree-sezioni/cassazione-massime-materie/1108-costituzione-della-repubblica/38492-corte-di-cassazione-sez-6-1-ordinanza-n-3681-del-07-02-2019

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - **Protezione umanitaria** –
Ragione di salute – Parametri di benessere – Esclusione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3681 del 07/02/2019

La **protezione umanitaria**, nel regime vigente "ratione temporis", tutela situazioni di vulnerabilità - anche con riferimento a motivi di salute - da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero "parametri di benessere", né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di "estrema difficoltà economica e sociale", in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico.

Protezione umanitaria